

quantità in uso di un agente pericoloso, e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è un rischio «non irrilevante» per la salute degli stessi lavoratori. Alla luce dell'entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e miscele secondo il regolamento Clp, si ricorda che sono da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione abbia evidenziato un rischio per la salute riguardante quegli agenti che rispondono ai criteri di classificazione per le sostanze e le miscele cancerogene e / o mutagene di categoria 1A e 1B.

- sottoporre la variazione all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci;
- registrare la delibera (in forma di scrittura privata non autenticata) dell'assemblea straordinaria;
- comunicare la variazione all'Agenzia delle entrate utilizzando il Mod. AA5/6.

E.P.

Risponde Maurizio Mottola

La prassi da seguire è corretta, ovvero la modifica della denominazione sociale dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria, organo a ciò deputato, successivamente occorrerà sottoporre a registrazione la delibera redatta in forma di scrittura privata e quindi comunicare la variazione intervenuta presso gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate tramite il modello AA5/6. Occorre tuttavia sottolineare che, ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge 289 del 2002, occorre mantenere la sigla «Associazione sportiva dilettantistica», condizione essenziale, in aggiunta a tutte le altre espressamente previste, ai fini del beneficio delle agevolazioni fiscali concesse dalle norme tributarie di settore.

DIRITTO E SPORT

22

Istruttori sportivi e rimborsi spese

Sono il presidente del consiglio direttivo di una associazione sportiva dilettantistica.

Avrei bisogno di un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese riconosciuti ai soci/istruttori che si occupano di promuovere le attività sportive.

In aggiunta ai compensi direttamente afferenti le prestazioni offerte, nei confronti di tali soggetti viene effettuato il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione di una lista dettagliata con allegati scontrini e ricevute fiscali.

I rimborsi spese vanno a sommarsi al compenso e quindi occorre tenerne conto ai fini del calcolo della soglia di esenzione fiscale (euro 7.500)?

D.T.

Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi dell'art. 69, comma 2, del Tuir (dpr n. 917/1986) è previsto che «le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro». L'articolo citato prosegue poi disponendo che «non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale».

Pertanto il rimborso delle spese forfetariamente effettuato (in assenza di una lista spese dettagliata e documentata) viene equiparato al compenso e deve quindi rientrare nel computo della soglia di esenzione pari a 7.500 euro.

I rimborsi spese documentate invece non devono essere computati, sempre che tali spese rientrino nelle tipologie espressamente indicate dalla norma richiamata (vitto, alloggio, viaggio e trasporto), siano dettagliatamente elencate, opportunamente documentate, connesse ad attività coerenti con le finalità istituzionali ed effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del prestatore (cioè dell'istruttore).

22

Variazione denominazione

Una associazione sportiva dilettantistica, in possesso del solo codice fiscale, vorrebbe modificare la propria denominazione sociale.

Si chiede di pertanto di conoscere se la prassi corretta da seguire sia la seguente:

22

Srl sportive dilettantistiche

Una società sportiva dilettantistica costituita in forma di srl può corrispondere compensi ai propri istruttori sportivi e personale di segreteria, esenti da tassazione fino alla soglia di euro 7.500, come previsto per le associazioni sportive dilettantistiche?

M.C.

Risponde Maurizio Mottola

La lettera m) dell'art. 67 dpr 917/1986 (Tuir) dispone che sono considerati «redditi diversi», se non costituiscono redditi di capitale, di lavoro autonomo professionale, di impresa o di lavoro dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai collaboratori tecnici (gli istruttori sportivi), nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, e ai soggetti impiegati in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (il personale di segreteria), da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, riconosciute dagli enti a ciò preposti. Ne consegue che rientrano in tale previsione normativa i compensi erogati agli istruttori sportivi e al personale di segreteria sia dalle associazioni sportive dilettantistiche che dalle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata. Per quanto attiene al trattamento fiscale, ai sensi del comma 2 dell'art. 69, dpr 917/1986 (Tuir), le somme in questione non concorrono formare reddito imponibile ai fini Irpef per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta di riferimento a 7.500 euro.

DIRITTO SOCIETARIO

2

Società fra professionisti

Secondo le nuove norme introdotte con la legge di